

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 28/10/2025

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 02/09/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 03/08/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/10/2024 dopo il pagamento di 48 rate su 120 chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.378,08 di cui: € 574,20 a titolo di "Commissione Intermediazione Creditizia" e € 803,88 a titolo di "Commissione di attivazione". In via subordinata il ricorrente ha chiesto l'applicazione del criterio prorata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front l'applicazione del criterio della curva degli interessi e, in ogni caso, il rimborso di € 186,55 addebitato a titolo di "Commissioni di estinzione", la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, o in diverso importo liquidato da Collegio ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo, e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura. Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato

l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48: (a) ha rappresentato, preliminarmente, che il GdP di Palermo ha rimesso alla CGUE la questione dell'interpretazione della direttiva 2008/48, al fine di emettere una pronuncia che chiarisca definitivamente quali debbano essere i costi da rimborsare in caso di estinzione anticipata del finanziamento; (b) ha evidenziato, pertanto, l'opportunità di sospendere la trattazione del presente ricorso in attesa della decisione della Corte di Giustizia (come peraltro è stato fatto da numerose giudici della magistratura ordinaria); (c) ha ribadito la natura up front delle commissioni di attivazione e dei costi di intermediazione; (d) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all'istanza di rimborso degli oneri devoluti all'intermediario del credito in quanto l'intermediario non è il reale accipiens di tale pagamento; (e) ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 che, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente Lexitor; (f) ha affermato che non è accoglibile la richiesta di restituzione delle "Commissioni di estinzione" in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova che la stessa sia stata applicata in maniera illegittima. L'intermediario ha pertanto chiesto – visto l'oggetto del ricorso - di sospendere il presente procedimento a seguito della sospensione del giudizio n. RG 5276/2024, pendente di fronte al GdP di Palermo, e della conseguente trasmissione degli atti alla CGUE. In difetto, ha domandato il rigetto del ricorso e la dichiarazione della congruità e legittimità dei rimborsi effettuati.

## DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".



L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale. Fermo ciò, va anzi tutto respinta la richiesta dell'intermediario di sospensione della trattazione del presente ricorso in attesa della richiamata decisione della CGUE a cui il GdP di Palermo ha rimesso la questione dell'interpretazione della direttiva 2008/48. In argomento, si evidenzia che il Collegio di Torino, con la decisione n. 5614/2025 ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del procedimento: "In via preliminare, in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, l'intermediario produce l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale viene disposta la sospensione del giudizio e la rimessione alla CGUE della detta questione nonché ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto radicamento di tale giudizio innanzi alla CGUE.

Nonostante il radicamento del giudizio innanzi alla CGUE tale eccezione non è fondata in quanto le circostanze addotte da parte resistente non rientrano tra le ipotesi



espressamente previste dalla normativa che legittimano la sospensione del procedimento innanzi all'Arbitro. Vanno richiamate, sul punto, le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari che, alla Sezione VI, par. 2, prevedono che "il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti". Peraltro, come anche osservato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 2640/2023), le richiamate Disposizioni ABF, alla Sez. I, Par.4, prevedono che, in caso di litispendenza, il ricorso sia da ritenersi inammissibile. Nel caso di specie il Collegio, anche richiamando l'orientamento condiviso dagli altri Collegi territoriali (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1567/2025, Collegio di Napoli, decisione n. 3972/2025 e n. 2194/2025, Collegio di Palermo, decisione n. 1500/2025) ritiene che non sia configurabile un'ipotesi di litispendenza in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra la presente controversia e il richiamato procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio rigetta tale richiesta preliminare".

Inoltre va sottolineato che detta richiesta viene normalmente rigettata anche dagli altri Collegi con argomentazioni di analogo tenore (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1567/2025: "In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi in merito all'istanza di sospensione del procedimento sollevata da parte resistente, inconsiderazione del rinvio pregiudiziale -con ordinanza del Giudice di Pace di Palermo in data 12 ottobre 2024 - alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 in materia di credito ai consumatori. L'eccezione non coglie nel segno. Osserva, infatti, il Collegio che le vigenti Disposizioni ABF in vigore dell'01/10/2024, con riferimento allo svolgimento della procedura e, in modo particolare, alle tempistiche previste per la comunicazione dell'esito del ricorso, prevedono nella Sez. VI, Par. 2, che: "Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti". È dunque pacifico che le motivazioni addotte da parte resistente non rientrano tra le ipotesi sopra richiamate che costituiscono il presupposto necessario ai fini dell'ottenimento di un provvedimento di sospensione del procedimento innanzi all'Arbitro. Peraltro, come anche osservato dal Collegio di Coordinamento con Decisione n. 2640/2023, le richiamate Disposizioni ABF prevedono che, in caso di litispendenza, nella Sez. I, Par.4, il

ricorso sia da ritenersi inammissibile. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio rileva sia da escludersi un'ipotesi di litispendenza in considerazione dell'incontrovertibile evidenza dell'assenza di comunanza di parti tra il procedimento al centro della presente controversia e il menzionato procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo. Se, oltre a quanto sopra, si aggiunge la circostanza della mancata produzione in atti di alcuna evidenza documentale comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio innanzi alla CGUE, ne consegue a fortiori che la richiesta del convenuto non può essere accolta".

Nemmeno può essere accolta da questo Collegio l'eccezione dell'intermediario di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione. In merito, si rammenta che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023: "A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". Venendo ora al merito della vicenda, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive mentre l'intermediario ha prodotto copia della quietanza finale recante data coerente con quella del conteggio estintivo. E' presente in atti la copia integrale del contratto, sottoscritto in data 3.8.2020. In ragione dell'orientamento di questo Collegio (decisione n. 1104/2025) e condivisa da altri Collegi le Commissioni di attivazione e le provvigioni

dell'intermediario del credito sono qualificate upfront. Le attività remunerate dalle commissioni di attivazione (che ricomprendono le spese di istruttoria) sono, invero, tutte riferite alla fase preliminare alla stipula del contratto; mentre le provvigioni all'intermediario del credito non sono descritte e rinviano, quanto alle modalità e alle condizioni applicate, all'incarico conferito dal cliente, ma in ogni caso, è documentato l'intervento di un agente in attività finanziaria (cfr. in senso conforme Collegio di Roma decisione n. 718/2024, Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024, Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023, Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024 e Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025 "Le commissioni contrattuali sono valutate entrambe upfront. La commissione di attivazione si riferisce ad attività svolte durante la fase preliminare alla stipula del contratto; parimenti, le provvigioni per l'intermediario del credito si riferiscono ad attività prestate sino all'erogazione del prestito, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico conferito dal cliente (Collegio di Torino n. 7421/2023; n. 8791/2023; n. 563/2024; Collegio di Roma, decisione n. 718/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024; Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024; Collegio di Milano, decisione n. 6372/2022; Collegio di Napoli, decisioni nn. 12782/2023 e 10/2024). Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella"). Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene, quindi, il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale						7,107%	
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis						60,00%	
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi						39,44%	
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni istruttoria				1.339,80	Upfront	39,44%	528,47	0,00	528,47
Provvigioni intermediario				957,00	Upfront	39,44%	377,48	0,00	377,48
Totale				2.296,80					905,95

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 905,95 arrotondato ad € 906,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.378,08), in quanto quest'ultima ha erroneamente effettuato i calcoli secondo il pro rata temporis con riferimento a tutte le voci di costo. Va accolta, poi, la richiesta di corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo. Di contro, non può accogliersi la domanda di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva, sulla scorta del pacifico orientamento di questo Collegio. Infine, con riferimento alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che:

- il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
- la parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento" (cfr. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18);
- sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione;
- il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'"importo rimborsato in anticipo" di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF (v. meglio infra);
- l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 186,55, inferiore all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione.

Peraltro, il Collegio di Torino ha rigettato domande della specie in quanto generiche. Si veda in questo senso, Collegio di Torino, decisione n. 2051/2024: "Una separata considerazione meritano le due ulteriori questioni sollevate nel ricorso, l'una attinente alle rate eventualmente versate in eccesso e l'altra relativa alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata. Quest'ultima non appare fondata. Per questo titolo, infatti, l'intermediario ha trattenuto la somma di € 183,62 (rispetto ad un importo residuo pari a € 18.841,15) mentre è ben noto che secondo la giurisprudenza dell'Arbitro spetta alla ricorrente, che nella specie non ha fornito al riguardo alcun elemento, allegare le ragioni per cui la commissione sarebbe priva di ragionevole giustificazione nel momento in cui essa corrisponde alla previsione legale in ordine all'equo indennizzo, entro i limiti dell'1% o dello 0,5% dell'importo residuo dovuto in relazione alla durata residua ultrannuale o infrannuale (v. al riguardo Coll. coord. 31 marzo 2020, n. 5909 secondo cui appunto il «ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell'indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come "penale" di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato»). Del resto, la ricorrente in questo caso ha richiesto puramente e semplicemente la restituzione della penale di estinzione anticipata, siccome non dovuta, e non già la sua rideterminazione alla luce del residuo dovuto correttamente determinato in dipendenza dall'applicazione dei criteri qui enunciati relativamente al rimborso dei costi (cfr. Coll. coord., 5 maggio 2021, n. 11679)".

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 906,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della normativa vigente, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA